

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 gennaio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2013, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». (13R00612) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 novembre 2013, n. 35.

Modifica delle norme sul servizio idropotabile. (13R00589) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2013, n. 0210/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2013. (13R00576) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2013, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). (13R00577) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. (13R00606) Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2013, n. 36.

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). (13R00598) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 37.

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1. (13R00599) ... Pag. 19



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 22.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). (13R00626).....

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 23.


Diffusione ed utilizzo dei defibrillatori semi-automatici nella regione Molise. (13R00627)... Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2013, n. 19.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche «Born in Sicily» per l'agricoltura e l'alimentazione. (13R00617).....

Pag. 23



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2013, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-6748 del 25 novembre 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).».

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Al comma 5 dell'art. 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R le parole: «K10-7 cm/s», sono sostituite dalle seguenti: «K maggiore di 1×10^{-7} cm/s».

2. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è abrogato.

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 novembre 2013

COTA

13R00612

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 novembre 2013, n. 35.

Modifica delle norme sul servizio idropotabile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 19 novembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1630.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 marzo 2006, n. 12, è aggiunto il seguente periodo:

«Fanno inoltre eccezione le torri evaporative costruite con tecnologie volte al risparmio d'acqua; il gestore deve autorizzare queste per iscritto, tenendo esplicitamente conto dell'ulteriore fabbisogno idrico, delle risorse d'acqua dimensionamento della rete dell'acquedotto.»


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 novembre 2013

DURNWALDER

(Omissis).

13R00589



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2013, n. 0210/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario);

Visto in particolare l'art. 29, comma 1, lettera d) di suddetta legge, che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;

Visto il «Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)» emanato con proprio decreto 23 aprile 2013, n. 092/Pres.;

Ritenuto per esigenze di carattere tecnico - informatico di apportare delle modifiche al citato regolamento;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2013, n. 1989;

DECRETA:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Serracchiani

(Omissis)

13R00576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2013, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2013, n. 1934, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)», di seguito definito Regolamento;


Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 28 ottobre 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2000 del 31 ottobre 2013;

Visto il decreto del direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 5899/LAVFOR.LAV/2013 del 4 novembre 2013, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della giunta regionale n. 2000 del 31 ottobre 2013;



DECRETA:

1. È emanato, per le motivazioni espone in premessa, il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, comma 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Serracchiani

(*Omissis*)

13R00577

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all'art. 52 della legge medesima.

2. Le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni sono contenute nell'allegato A.

3. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità di recepimento dei suoi contenuti nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio dei comuni, nonché negli strumenti urbanistici generali.

4. Restano ferme le definizioni di «superficie utile lorda» (Sul) contenute nelle seguenti disposizioni e limitatamente agli interventi posti in essere in forza delle medesime:

a) nell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

b) nell'art. 74-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2005.

5. È fatta altresì salva la definizione di «copertura» contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza).

Capo II

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 2.

Indice insediativo residenziale

1. Si definisce «indice insediativo residenziale» (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L'indice insediativo residenziale è fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali.

2. In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali.

3. Per standard urbanistici ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Art. 3.

Superficie territoriale

1. Si definisce «superficie territoriale» (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.



2. La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiariae (Sf) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura e l'ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.

3. Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali, la superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 4.

Superficie fondiaria

1. Si definisce «superficie fondiaria» (Sf) la porzione dell'area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.

2. La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) di cui all'art. 5.

Art. 5.

Superficie per attrezzature e spazi pubblici

1. Si definisce «superficie per attrezzature e spazi pubblici» (Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private.

Art. 6.

Indice di fabbricabilità territoriale

1. Si definisce «indice di fabbricabilità territoriale» (It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).

Art. 7.

Indice di utilizzazione territoriale

1. Si definisce «indice di utilizzazione territoriale» (Ut) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).

Art. 8.

Indice di fabbricabilità fondiaria

1. Si definisce «indice di fabbricabilità fondiaria» (If) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

Art. 9.

Indice di utilizzazione fondiaria

1. Si definisce «indice di utilizzazione fondiaria» (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

Art. 10.

Superficie utile lorda

1. Si definisce «superficie utile lorda» (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2 e con l'esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi:

a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio di cui alla Parte I dell'allegato A, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;

b) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso tra quelli serviti;

d) le logge o portici con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;


e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;

g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr):

a) le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;



b) i balconi, indipendentemente dall'entità dell'aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;

c) le terrazze prive di copertura;

d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all'involucro edilizio, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni e altri locali e spazi di servizio;

e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti;

f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate dai medesimi strumenti ed atti, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto. Un'altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La disciplina comunale può dettare soglie dimensionali massime ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul);

g) le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla lettera *f)*, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Un'altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse totalmente interrate con le caratteristiche di cui alla lettera *h)*, l'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla disciplina comunale;

h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto. Negli ambiti dichiarati a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata o molto elevata la disciplina comunale può escludere dal computo della superficie utile lorda (Sul) i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in parte al di sopra della quota del piano di campagna, purché si tratti di locali accessori con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone;

i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili.

4. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi:

a) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello;

b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, ivi comprese quelle ad uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite esclusivamente a tale funzione;

c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;

d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico;

e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non superiore a ml 2,00;

f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera *e)* del comma 2, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;

g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine e simili;

h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;

i) i volumi tecnici, come definiti nell'allegato A, diversi da quelli di cui al comma 3, lettera *i)*;

j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate;

k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;

l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;

m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;

n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del



nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;

b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;

c) le serre solari di cui alla Parte II dell'allegato A, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

6. Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali:

a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio;

b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e purché con altezza interna netta (Hin) non superiore ai minimi prescritti dalla normativa antincendio. L'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale.

7. La disciplina comunale, ai sensi del dell'art. 29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 da escludersi dal computo della superficie utile lorda (Sul), purché coerenti con i criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione che dall'esclusione non derivino incrementi di carico urbanistico, come definiti alla Parte I dell'allegato A.

8. La superficie utile lorda (Sul) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale in applicazione dell'indice insediativo residenziale (Ir) di cui all'art. 2. La superficie utile lorda (Sul) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 120 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 11.

Superficie utile

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 della legge regionale n. 1/2005, si definisce «superficie utile» (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr), come definite agli articoli 12 e 13.

Art. 12.

Superficie utile abitabile o agibile

1. Si definisce «superficie utile abitabile o agibile» (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale n. 5/2010, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all'unità immobiliare, e con esclusione di:

a) murature, pilastri, tramezzi;

b) sguinci, vani di porte e finestre;

c) logge, portici, balconi, terrazze e verande;

d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;

e) autorimesse singole;

f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80;

g) intercapedini e volumi tecnici;

h) tettoie pertinenziali.

2. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.

3. Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali:

a) autorimesse collettive;

b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili;

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.

4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr).

5. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all'art. 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 121 della legge regionale n. 1/2005.


Art. 13.

Superficie non residenziale o accessoria

1. Si definisce «superficie non residenziale o accessoria» (Snr) di una unità immobiliare la porzione della superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di:

a) murature, pilastri, tramezzi;

b) sguinci, vani di porte e finestre;



c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80.

d) intercapedini e volumi tecnici.

2. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi:

a) logge, portici, balconi, terrazze e verande;

b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;

c) autorimesse singole;

d) tettoie pertinenziali.

3. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali:

a) autorimesse collettive;

b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili;

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.

4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua).

5. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all'art. 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 121 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 14.

Superficie convenzionale complessiva

1. Si definisce «superficie convenzionale complessiva» (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60 per cento della superficie non residenziale o accessoria (Snr).

2. La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'art. 121 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 15.

Superficie coperta

1. Si definisce «superficie coperta» (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell'edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.

2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell'edificio.

3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc):

a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;

b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00;

c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00;

d) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;

e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;

f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all'interno dell'involucro edilizio;

g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri;

b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;

c) le serre solari di cui alla Parte II dell'allegato A, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

5. Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.

6. La disciplina comunale, ai sensi del dell'art. 29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 da escludersi dal computo della superficie coperta (Sc), purché coerenti con i criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione che dall'esclusione non derivino incrementi di carico urbanistico, come definiti nella Parte I dell'allegato A.



Art. 16.

Rapporto di copertura

1. Si definisce «rapporto di copertura» (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 17.

Rapporto di occupazione del sottosuolo

1. Si definisce «rapporto di occupazione del sottosuolo» (Ros) la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento.

2. Nel computo del rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini.

Art. 18.

Altezza massima

1. Si definisce «altezza massima» (Hmax) dell'edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento:

a) in alto, alla linea d'intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d'imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta della struttura continua;

b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

2. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata la disciplina comunale può indicare come linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza massima (Hmax) una quota sopraelevata rispetto a quella indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.

3. Non si considerano ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax):

a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario;

b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili;

c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

4. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1.000 metri s.l.m., nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

5. Sono esclusi dal computo dell'altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Art. 19.

Altezza interna netta

1. Si definisce «altezza interna netta» (Hin) di un piano o di un locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura.

2. Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico.

3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l'altezza interna netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata.


4. Non rilevano ai fini del computo dell'altezza interna netta (Hin):

a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del solaio o della copertura;

b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2.

6. Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate all'art. 23, comma 1.



Art. 20.

Altezza virtuale

1. Si definisce «altezza virtuale» (Hv) la misura convenzionale di altezza dell'edificio (Hve) o dell'unità immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo volume virtuale (Vv). Essa è fissata nella misura di:

a) ml 3,50 per le seguenti destinazioni d'uso: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2005;

b) ml 3,00 per le altre destinazioni d'uso.

2. Per edifici con pluralità di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio (Hve) è individuata con riferimento alla destinazione d'uso prevalente.

Art. 21.

Numero dei piani

1. Si definisce «numero dei piani» (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra o seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np):

a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, comunque configurata. Non sono compresi nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua);

b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr).

Art. 22.

Volume lordo

1. Si definisce «volume lordo» (Vl) dell'edificio l'ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma del medesimo, delimitata:

a) nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata;

b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati;

c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

2. È esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza.

Art. 23.

Volume

1. Si definisce «volume» (V) dell'edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all'intersezione tra il piano di imposta dell'orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale.

2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.

3. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.

4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

5. La disciplina comunale può consentire, anche in deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell'altezza interna netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.


6. Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (Ir) di cui all'art. 2. Il volume (V) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 120 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 24.

Volume virtuale dell'edificio e volume virtuale dell'unità immobiliare

1. Si definisce «volume virtuale dell'edificio» (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (Sc) dell'edificio per l'altezza virtuale del medesimo (Hve), oppure per l'altezza massima (Xmax), se inferiore.

2. Si definisce «volume virtuale dell'unità immobiliare» (Vvui) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) dell'unità immobiliare per l'altezza virtuale della medesima (Hvui).



3. Il volume virtuale dell'edificio (Vve) di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi di sostituzione edilizia, parziale o totale, oppure di ristrutturazione urbanistica.

4. Il volume virtuale dell'unità immobiliare (Vvui) di cui al comma 2 può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento:

a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività ad essi assimilate dagli strumenti o atti comunali, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2005, limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale (Hvui) risulti inferiore all'altezza interna netta (Hin). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita;

b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 120 della legge regionale 1/2005, limitatamente a specifiche fattispecie e destinazioni d'uso individuate dal regolamento edilizio per le quali l'utilizzo del volume (V) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.

Art. 25.

Superficie di vendita

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce «superficie di vendita» (Sv) di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Art. 26.

Superficie di somministrazione

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 28/2005, si definisce «superficie di somministrazione» (Ss), la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Art. 27.

Superficie permeabile di pertinenza

1. Si definisce «superficie permeabile di pertinenza» di un edificio (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all'alimentazione delle falde acquifere.

2. La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate posate su massciata, sabbia o terra, a condizione che:

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili;

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti.

Art. 28.

Rapporto di permeabilità

1. Si definisce «rapporto di permeabilità» (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf).

2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf).

3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea:

a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile di pertinenza (Spp);

b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non reperito;


b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;

c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 29.

Densità arborea

1. Si definisce «densità arborea» (Da) il parametro che indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del lotto ur-



banistico di riferimento, oppure alla superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) interessata dall'intervento. Per i filari alberati la densità arborea (Da) è definita in proporzione all'estensione lineare dell'area di intervento.

2. La disciplina comunale può contenere la specificazione delle specie arboree consentite o prescritte nelle varie parti del territorio.

Art. 30.

Superficie agraria utilizzabile

1. Si definisce «superficie agraria utilizzabile» (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.

Capo III

SUBARTICOLAZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E DELLE DEFINIZIONI TECNICHE

Art. 31.

Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche

1. In ragione di motivate esigenze o specificità locali, la disciplina comunale può contenere, nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, ulteriori subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al Capo II, nonché delle definizioni di cui all'allegato A, purché siano rispettate le seguenti, concorrenti condizioni:

a) le subarticolazioni risultino coerenti con le definizioni contenute nel presente regolamento nonché con i criteri da esse desumibili;

b) dalla subarticolazione comunale non conseguano incrementi di carico urbanistico, come definiti alla Parte I dell'allegato A;

c) non sia prevista una subarticolazione dei parametri e delle definizioni in funzione di un'applicazione differenziata tra nuove edificazioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Nella disciplina comunale che contiene le subarticolazioni di cui al comma 1 si fa espressamente riferimento al presente articolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Adeguamento dei regolamenti edilizi, degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

1. I comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri e alle definizioni di cui al Capo II ed all'allegato A del presente regolamento entro il termine preteritorio di

trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'art. 35. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni verificano la necessità di adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio ai parametri e alle definizioni contenuti nel presente regolamento e, ove tale necessità sussista, provvedono nel medesimo termine all'adozione di apposita variante di adeguamento.

3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 non emerga la necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio entro il termine di cui al comma 1, il recepimento dei parametri e delle definizioni di cui al presente regolamento negli strumenti medesimi è comunque effettuato entro il termine di validità della disciplina di cui all'art. 55, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1/2005.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, decorsi inutilmente i termini ivi indicati, i parametri e le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 1, o quelle contenute nel presente regolamento in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non si applica:


a) ai piani attuativi che, alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui all'art. 32, comma 1, siano stati già adottati o approvati, nonché alle relative varianti;

b) alle istanze di permesso di costruire ed alle SCIA che, alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui all'art. 32, comma 1, siano già state presentate, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'art. 83-bis della legge regionale n. 1/2005.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui all'art. 32, comma 1, l'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) è abrogato.



Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00606

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2013, n. 36.

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 40 del 6 novembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

Principi

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 2, comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), già esercitate dalle Autorità d'Ambito, di seguito denominata AdA di cui all'art. 7, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali.

2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale;

c) una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;

d) un'organizzazione dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Art. 2.

Ambiti territoriali ottimali

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'art. 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito territoriale ottimale unico regionale, denominato: «ATO Abruzzo».

2. Il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato «PdA») di cui all'art. 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali almeno su base provinciale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 200, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La delimitazione e le eventuali modifiche dei sub ambiti territoriali dell'ATO Abruzzo sono comunicate ai comuni dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: «Struttura regionale competente»).


4. All'interno dell'ATO Abruzzo non possono essere istituite ripartizioni amministrative.

5. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali tramite accordo di programma tra le regioni interessate ai sensi dell'art. 200, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. A tal fine, sentita l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani di seguito denominata AGIR, di cui all'art. 4, la Giunta regionale può stipulare accordi per ricomprendere comuni di altre regioni nell'ATO Abruzzo o per l'inserimento di comuni dell'ATO Abruzzo in un ATO limitrofo di altra regione.

Art. 3.

Commissario unico straordinario

1. Ai fini della costituzione dell'AGIR di cui all'art. 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,



un commissario unico straordinario, scelto tra i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in possesso di adeguata professionalità, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) verifica della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d'ambito eventualmente istituite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

b) proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);

c) promozione dell'unitarietà delle gestioni all'interno dell'ATO Abruzzo di cui al comma 1 dell'art. 2, anche con l'introduzione di sistemi di premialità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

d) elaborazione dello schema di convenzione dell'AGIR di cui all'art. 4, previo parere del consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del consiglio delle autonomie locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente;

e) elaborazione dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui all'art. 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente;

f) svolgimento dei compiti dell'assemblea e del direttore generale dell'AGIR di cui all'art. 4 fino alla nomina degli stessi;

g) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.

2. Il commissario unico straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lettera d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il commissario unico straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per:

a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR;

b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'art. 4.

3. La durata dell'incarico del commissario unico straordinario è fissata in 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di nomina, entro il quale deve effettuarsi l'elezione del presidente dell'assemblea di cui all'art. 7, comma 1.

4. Il commissario unico straordinario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa intesa con gli stessi. Allo stesso modo

opera il presidente dell'assemblea, il presidente del consiglio direttivo, il direttore generale, successivamente eletti, fino alla costituzione dell'ufficio dell'AGIR per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative di cui all'art. 6.

Art. 4.

Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani

1. È istituita l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente.

2. L'AGIR di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. L'AGIR di cui al comma 1 è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione costituito dalle quote di rappresentanza di cui al comma 5;

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c) acquisizioni dirette effettuate dall'AGIR con mezzi propri.

4. Le spese di funzionamento dell'AGIR sono definite e ripartite tra i comuni secondo le modalità indicate nello statuto di cui all'art. 3.

5. Le quote di rappresentanza dei comuni nell'AGIR sono determinate nel seguente modo:

a) 30 per cento, ai comuni in base alla superficie del proprio territorio;

b) 70 per cento, ai comuni in base alla popolazione residente in ciascun comune, risultante dai dati del più recente censimento ISTAT.

6. Le quote di rappresentanza di cui al comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un comune.

7. L'AGIR è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno i due terzi delle quote dell'assemblea e, in seconda convocazione, con l'intervento dei comuni che ne fanno parte rappresentanti almeno un terzo delle quote dell'assemblea.

8. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'AGIR si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I^e e ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II^e del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

9. Gli organi dell'AGIR sono:

a) l'assemblea di cui all'art. 7;

b) il direttore generale di cui all'art. 9;

c) il consiglio direttivo di cui all'art. 11;

d) il revisore unico dei conti di cui all'art. 12.



Art. 5.

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità d'ambito

1. Le funzioni già esercitate dall'AdA di cui all'art. 7, della legge regionale n. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR istituita ai sensi dell'art. 4.

2. L'AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

Art. 6.

Articolazione organizzativa dell'AGIR

1. L'AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative.

2. Ai fini del comma 1, l'AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L'AGIR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

4. Al fine della dotazione del proprio ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della legge regionale n. 74/1988 per la gestione dei rifiuti.

Art. 7.

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all'ATO Abruzzo. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa.

2. L'assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

3. Fino alla costituzione dell'AGIR, l'assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza almeno di 1/3 dei comuni facenti parte dell'ATO Abruzzo e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 dei comuni dell'ATO Abruzzo.

4. Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.

5. Ai componenti dell'assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'AGIR. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'AGIR, sulla base dello schema tipo, approvato dalla Giunta regionale;

b) all'approvazione della ricognizione impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento;

c) all'approvazione e aggiornamento del PdA di cui all'art. 15;

d) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;

e) alla scelta della forma di gestione;

f) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006;

g) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'AGIR;

j) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;

k) all'affidamento, per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, delle seguenti attività:


1. la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

2. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1), lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO Abruzzo.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'AGIR ed è nominato dall'assemblea, entro trenta giorni dalla data di primo insediamento del consiglio direttivo nonché entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'incarico conferito, sulla base di una terna di soggetti designati dal consiglio direttivo di cui all'art. 11 previa selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.



2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati nella terna di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali ed ha durata pari a tre anni. Il direttore generale percepisce un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'AGIR.

5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dal decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche.

6. Il contratto disciplina la revoca dell'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, approvata a maggioranza dei componenti dell'assemblea;

b) su proposta e approvazione della maggioranza dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 10.

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione del contratto di servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'art. 14;

d) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale n. 45/2007;

e) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;

f) alla predisposizione entro un anno dalla sua nomina del PdA di cui all'art. 15;

g) alla predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta, sulla gestione integrata dei rifiuti e sul rispetto del PdA e del contratto di servizio;

h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'AGIR, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'ente;

b) all'adozione dei bilanci dell'ente;

c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'ente è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 11.


Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo nonché quelle delegate dall'assemblea. Esso è composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all'art. 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

2. Il consiglio direttivo formula proposte ed esprime pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa assemblea. Propone altresì all'assemblea la terna di soggetti di cui all'art. 9, comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.



5. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dello stesso.

6. Ai componenti del consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Revisore unico dei conti

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nell'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 «Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell'art. 2 della legge n. 24 febbraio 2005, n. 34».

2. Il revisore unico dei conti resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3. Al revisore unico dei conti spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore unico dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il revisore unico dei conti relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 13.

Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

2. I rapporti tra l'AGIR ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14.

Vigilanza e controllo sui soggetti gestori

1. L'AGIR vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel PdA di cui all'art. 15 e del contratto di servizio di cui all'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano d'ambito, l'AGIR interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.

3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'AGIR, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, valutando l'eventuale azione in danno nei confronti dello stesso.

4. Qualora l'AGIR non intervenga ai sensi del presente articolo, o comunque rimanga inerte, la Regione previa diffida esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 45/2007.

Art. 15.

Piano d'ambito

1. Il PdA delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all'art. 2, comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio.

2. Il PdA costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti previsti dall'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.

3. Il PdA contiene in particolare:

a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale per l'affidamento dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell'autosufficienza nello stesso, indicando i tempi di realizzazione;

c) la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale della rete degli impianti e dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti;


d) la ricognizione degli impianti esistenti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, definendone la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento secondo tariffe di conferimento, regolate e predeterminate;

e) la ricognizione dei contratti in essere e la loro armonizzazione con la proposta di PdA.

4. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all'adozione da parte dell'AGIR presso le sedi delle province e dei comuni dell'ATO Abruzzo.

5. Dell'adozione del PdA è data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA è trasmesso alla Regione, specificando le eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).



7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Giunta regionale, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.

8. In caso di mancata conformità, la struttura regionale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, alla quale partecipano i rappresentanti della Giunta regionale e dell'AGIR per apportare le necessarie modifiche.

9. Il PdA approvato dall'AGIR è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

10. Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

12. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.

13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.

Art. 16.

Riorganizzazione aziendale

1. Dalla pubblicazione nel BURA della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione.

2. La Regione definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del personale che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1.

Art. 17.

Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art. 4.

2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della legge regionale n. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal commissario unico straordinario di cui all'art. 3.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione rifiuti, approvato con legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR, i presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:


- a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
- c) il bilancio;
- d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture;
- e) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali è effettuata da un commissario ad acta all'uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell'art. 202, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 nonché nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

7. Il trasferimento del personale è disposto ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006 e nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

8. Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive



regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe.

9. L'AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il commissario unico straordinario, o la Giunta regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l'accesso secondo le modalità indicate al comma 7.

10. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all'art. 15.

11. Per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente può altresì provvedere ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore.

12. Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, della legge dell'8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo n. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 18.

Abrogazioni e modifiche alla legge regionale n. 45/2007

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge.

2. Il comma 10, dell'art. 45, della legge regionale n. 45/2007 è sostituito dal seguente:

«10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:

a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;

d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere *a)* e *b)*, l'ingombro piano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.»

3. Al comma 3, dell'art. 51, della legge regionale n. 45/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di:


a) impianti per il recupero di frazioni organiche;

b) impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.»

4. Il comma 4-*bis*, dell'art. 65, della legge regionale n. 45/2007 è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all'art. 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d'uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

a) nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 del PRGR di una o più produzioni certificate;



b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti.»

5. Dopo il comma 4-bis, dell'art. 65, della legge regionale n. 45/2007 è aggiunto il seguente:

«4-ter. I criteri localizzativi escludenti di cui al capitolo 11.3.4 del PRGR di cui all'art. 9, riferiti ad impianti di trattamento esistenti delle acque reflue urbane, da assoggettare ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, parte seconda e quarta, sono riclassificati penalizzanti.»

Art. 19.

Disposizioni in materia sanzionatoria. Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 45/2007

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 64, della legge regionale n. 45/2007 sono destinati alle province. La presente disposizione si applica anche alle sanzioni già irrogate e non ancora riscosse dalla Regione.

2. Al comma 1-bis, dell'art. 64, della legge regionale n. 45/2007, le parole «di cui all'art. 22 e al Capo I» sono sostituite con le parole «di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V».

3. Al comma 3, dell'art. 64, della legge regionale n. 45/2007, dopo le parole «alle disposizioni della parte quarta del decreto» sono aggiunte le seguenti parole «e della presente legge».

4. Al comma 5, dell'art. 64, della legge regionale n. 45/2007 le parole «art. 6, comma 5» sono soppresse.

Art. 20.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.

2. I riferimenti alle «Autorità d'ambito» in materia di rifiuti contenuti nella legge regionale n. 45/2007, si intendono fatti all'AGIR.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 ottobre 2013

CHIODI

(Omissis).

13R00598

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 37.

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 40 del 6 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Intervento straordinario per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad euro 1 milione per l'anno 2013 e euro 1 milione per l'anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, di nuova istituzione, da denominare «Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».



4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato «Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico» è incrementato di euro 1.000.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 03.01.002 - 151576.1, denominato «Intervento regionale a favore del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» è incrementato di euro 1.000.000,00.

Art. 2.

Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per la contabilizzazione delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui all'art. 9 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il capitolo di entrata 03.05.002 - 35015.1, da denominare «Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ex art. 9 del decreto legislativo n. 68/2011».

Art. 3.

Modifiche normative

1. La tabella di cui all'«Allegato 3» dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 3» della presente legge.

Art. 4.

Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo riconosce il ruolo storico, l'importanza e la rilevanza dell'attività culturale svolta dall'Ente Teatro Stabile d'Abruzzo.

2. Al fine di permettere il risanamento del bilancio dell'Ente Teatro Stabile d'Abruzzo e garantire i compiti istituzionali, anche a seguito delle enormi difficoltà conseguenti il terremoto del 6 aprile 2009, è concesso per l'esercizio finanziario 2013 un contributo straordinario di euro 400.000,00.

3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa 10.01.005 - 61510 denominato «Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 6

1. All'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 6/2009, dopo le parole «all'albo regionale del volontariato della Regione Abruzzo», sono aggiunte le parole «e alle Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo».

Art. 6.

Variazione al bilancio di previsione 2013

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015» sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel «Prospetto A» di variazione allegato alla presente legge.

Art. 7.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 1/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)» è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi di affidamento ad interim dell'ufficio per vacanza del posto in organico.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 ottobre 2013

CHIODI

(Omissis).

13R00599



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 22.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 32 del 30 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 novembre 2013

FRATTURA

13R00626

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 23.

Diffusione ed utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, Parte prima, n. 32 del 30 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati «DAE», in maniera coordinata su tutto il territorio regionale e la formazione dei soggetti che li utilizzano.

2. La presente legge disciplina inoltre i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation, di seguito denominato «BLSD», per i soccorritori non medici in linea con l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché in conformità con quanto stabilito dalla normativa internazionale vigente.


Art. 2.

Pianificazione, progettazione ed attuazione

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione delle strutture cui destinare in via prioritaria i DAE, finanziati così come stabilito all'art. 6.

2. L'assegnatario del DAE deve individuare, all'interno del proprio sistema organizzativo, soggetti da formare, senza oneri aggiuntivi, per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, il cui nominativo deve essere comunicato alla Regione.

3. La priorità deve essere accordata a luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia ritenuta più elevata l'incidenza del rischio di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.



Art. 3.

Formazione ed autorizzazione all'uso del DAE

1. La Regione provvede a definire il Piano formativo per il BLSA, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, e i criteri di accreditamento dei centri che possono erogare formazione per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare di base ed al corretto uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

2. I soggetti erogatori di formazione sono rappresentati dal servizio di emergenza territoriale 118, dai Centri di formazione accreditati presso altre strutture del Servizio sanitario regionale, dagli Ordini professionali sanitari, dalle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale senza scopo di lucro, dalla Croce Rossa Italiana, dalle associazioni di volontariato internazionali, nazionali e regionali e da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongono di una struttura di formazione.

3. La formazione, sia per quanto concerne i soggetti formatori che per quelli formati, è gratuita.

4. La Centrale operativa 118 è deputata, per conto dell'ASReM, al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE in ambiente extraospedaliero. L'autorizzazione è nominativa, gratuita ed è soggetta a rinnovo ogni diciotto mesi.

5. La Regione riconosce il valore scientifico dei corsi BLSA erogati dai soggetti di cui al comma 2, la cui formazione, opportunamente attestata da istruttori accreditati, è titolo valido per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, e predispone, presso la sede dell'assessorato regionale alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSA, cui sono iscritti i soggetti residenti nella regione in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 e quelli abilitati all'insegnamento nei corsi di cui al comma 2 dell'art. 1. Il registro deve contenere i dati anagrafici dei soggetti autorizzati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, la data di conseguimento dell'autorizzazione all'uso del DAE, la data di scadenza della medesima, l'indicazione dell'ente od associazione di appartenenza.

Art. 4.

Comunicazione ed informazione

1. La Regione predispone piani di comunicazione ed informazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso del DAE, anche avvalendosi della rete dei presidi sanitari diffusi sul territorio.

Art. 5.

Monitoraggio e sistema di controlli

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di monitoraggio delle azioni di cui al comma 1 dell'art. 3 in relazione ai principi e alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. La Regione, attraverso l'ASReM ed i presidi ospedalieri, effettua la verifica ed il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'accertamento della conformità alla normativa vigente, della funzionalità, per la manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori semiautomatici, anche mediante l'attivazione di elenchi dei DAE con la specifica del modello e della sede ove risultano collocati.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2013, in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2014 ed in euro 30.000 per l'esercizio finanziario 2015.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto all'UPB n. 814, CAP 34408 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le relative leggi approvative del bilancio regionale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. La presente legge si adegua alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 novembre 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00627



REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2013, n. 19.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche «Born in Sicily» per l'agricoltura e l'alimentazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 22 novembre 2013)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001), tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente acquisito e mantenuto.

3. La Regione promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di cui all'art. 8.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, per il tramite dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, attua appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui all'art. 11, ne determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2.

Definizioni ed ambiti applicativi

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali e di seguito denominate risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo:

a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio siciliano con specifica documentazione;

b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio siciliano, siano stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell'agricoltura o nell'allevamento siciliano;

c) risorse genetiche derivanti da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* per attività di selezione semplice senza interventi di incrocio;

d) risorse genetiche di cui alla lettera *a)* attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001. Per coltivazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o è stata presente una determinata risorsa genetica. Ai fini della conservazione e tutela delle risorse genetiche, si intende l'intero territorio regionale, comprese le isole minori.

4. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura, procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di una mappa dell'intero territorio regionale per una migliore, omogenea e più diretta identificazione e caratterizzazione degli ambiti locali di cui al comma 3.

5. Ai fini della presente legge non possono essere considerate in alcun modo le risorse genetiche che derivano, direttamente o indirettamente, da attività di modificazione del corredo cromosomico attraverso tecniche di ingegneria genetica e, in generale, di biologia molecolare.

6. Il regolamento di cui all'art. 11 definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere definite a rischio di erosione genetica. Il medesimo regolamento definisce e regola tutti gli aspetti connessi alla catalogazione del patrimonio regionale e agli interventi regionali che ne promuovono il mantenimento e la diffusione attraverso specifico piano operativo.

7. Il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'art. 5 comprende, in specifiche sezioni, l'elenco delle risorse genetiche regionali con i riferimenti alle caratteristiche e ai centri di conservazione pubblici e privati in cui sono reperibili.



8. La Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 esprime parere in merito all'iscrizione o alla cancellazione delle risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale e in merito all'assegnazione dello status di Agricoltore custode di cui all'art. 9.

Art. 3.

Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fatto salvo il diritto di proprietà degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio volontario regionale di cui all'art. 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'art. 8, lettera j), della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 3 novembre 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative di carattere organizzativo per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

Art. 4.

Linee d'intervento

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, approva linee di intervento per le attività inerenti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee di intervento di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ed in particolare:

a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e a valorizzarne i prodotti;

c) assume direttamente iniziative organizzative volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche, comprese iniziative di conservazione on farm;

d) predispone ogni azione utile all'avvio delle procedure per l'iscrizione delle proprie risorse nei sistemi di certificazione nazionale e sviluppa le procedure indispensabili per il potenziamento del sistema vivaistico regionale cominciando, ove previsto da norme nazionali, dalla conservazione delle fonti primarie;

e) favorisce ogni forma di aggregazione tra i produttori anche attraverso agevolazioni e vantaggi nell'accesso a formule di sostegno alla produzione e alla promozione secondo le vigenti normative;

f) favorisce ogni forma di collaborazione con gli enti locali, amministrazioni comunali, organismi territoriali a qualsiasi titolo riconosciuti dall'Amministrazione regionale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi di tutela e valorizzazione e all'individuazione di percorsi comuni in favore dei produttori.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

a) istituisce il Repertorio volontario regionale di cui all'art. 5;

b) nomina la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7.

Capo II

REPERTORIO VOLONTARIO REGIONALE E ALTRI STRUMENTI DI CONSERVAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA

Art. 5.

Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche


1. Al fine di consentire la tutela delle varietà e razze locali, è istituito il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 2.

2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai libri genealogici o registri anagrafici istituiti per le singole razze.

3. La sezione vegetale del Repertorio tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registri nazionali per i comparti arboreo e sementiero.

4. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale. A tal fine sono adottati i parametri stabiliti dalle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 luglio 2012, n. 171.

5. Il Repertorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, è pubblico ed è consultabile anche nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.



Art. 6.

Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

1. Enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini possono fare proposte di iscrizione delle specie, delle razze e delle varietà di cui all'art. 2 al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche. Alla proposta di iscrizione è allegata una scheda tecnica corredata dalla documentazione completa a supporto per ciascuna risorsa genetica, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 11.

2. Ai fini dell'iscrizione al Repertorio volontario regionale, le risorse genetiche di cui all'art. 2 devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità secondo le Linee guida di cui all'art. 5, comma 4.

3. L'iscrizione nel Repertorio volontario regionale è gratuita ed è eseguita con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previa acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

4. Il Repertorio volontario regionale è tenuto dall'ufficio competente in materia vivaistica presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

5. Il materiale iscritto nel Repertorio volontario regionale può essere cancellato con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previo parere motivato della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.

6. Il Repertorio volontario regionale è sottoposto a verifica ed aggiornamento almeno ogni due anni.

7. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11.

Art. 7.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo consultivo e propositivo.

2. La Commissione tecnico-scientifica ha il compito di:

a) esprimere parere sull'iscrizione e la cancellazione delle varietà locali nel Repertorio volontario regionale, in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 11;

b) esprimere parere sulle linee di intervento della Regione di cui all'art. 4;

c) determinare i criteri per l'individuazione degli Agricoltori custodi.

3. La Commissione tecnico-scientifica è composta da:

a) un dirigente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, competente in materia di risorse genetiche, con funzioni di coordinamento;

b) due componenti del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;

d) un rappresentante del settore vivaistico;

e) un rappresentante degli Agricoltori custodi indicato dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il rappresentante di cui alla lettera e) del comma 3 è individuato tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 9.

5. La nomina e la revoca della Commissione tecnico-scientifica sono di competenza dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La commissione resta in carica cinque anni. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e da essa non deriva alcuna forma di rimborso.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica.

Art. 8.

Conservazione ex situ. Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone

1. La Regione opera direttamente nell'azione di conservazione delle risorse genetiche di cui all'art. 2 attraverso i Centri di conservazione a regia regionale con la collaborazione della rete dei vivai regionali e della rete dei laboratori regionali di certificazione e di sicurezza alimentare.


2. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle risorse genetiche di cui all'art. 2, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari può individuare soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare, a titolo gratuito, la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale.

3. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 11.

4. I soggetti di cui al comma 2 svolgono ogni attività utile a salvaguardare il materiale conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari istituisce e coordina la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata «Rete», e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione in situ, on farm o ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 2 e a incentivarne la circolazione.

6. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'art. 5, si attua mediante la Rete di cui al comma 5, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, cui possono aderire le province, i comuni, le comunità montane,



gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 11.

7. La rete regionale si collega ed interagisce con la rete nazionale ed in particolare con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) quale soggetto di coordinamento a livello nazionale fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF) e le regioni, per le attività di cui alla presente legge.

8. Gli enti pubblici che hanno avuto accesso a finanziamenti mirati alla costituzione di Centri pubblici di conservazione della biodiversità attraverso misure relative alla programmazione comunitaria per gli anni 2000/2006, 2007/2013 e successivi hanno l'obbligo di aderire alla Rete.

9. La Rete si occupa della conservazione in situ, on farm o ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 2 e favorisce la moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

10. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari predispose ogni due anni gli elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette ai comuni interessati i quali provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

11. Gli agricoltori custodi inseriti nella Rete possono scambiare le sementi o i materiali di propagazione da loro prodotti per ogni singola entità iscritta nel Repertorio volontario regionale.

12. Il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici, è tenuto presso il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 9.

Agricoltori custodi

1. Ai fini della presente legge si definisce «Agricoltore custode» l'agricoltore che provvede alla conservazione in azienda, in situ, on farm e/o ex situ, delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all'art. 5.

2. L'Agricoltore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) promuove la diffusione delle conoscenze culturali e agronomiche relative alle risorse genetiche in conservazione, partecipando ad iniziative regionali di educazione alimentare poste in essere dall'Amministrazione regionale;

d) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive conservate ex situ.

3. L'incarico di Agricoltore custode è conferito, su richiesta dell'interessato, a seguito dell'iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, in un elenco pubblico gestito dal Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

4. La propagazione e/o riproduzione di risorse genetiche effettuate da Agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

5. Fanno parte di diritto dell'elenco degli Agricoltori custodi gli agricoltori che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell'agrobiodiversità di interesse agrario.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari stabilisce, attraverso il regolamento di cui all'art. 11, le limitazioni di specie, varietà, razze ed ecotipi nonché i riferimenti quantitativi in termini di superficie o numero di capi che possono dar luogo ad agevolazioni finalizzate ad incentivare l'azione di conservazione e di mantenimento delle risorse genetiche di cui all'art. 2.

Art. 10.

Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'art. 8, gli Agricoltori custodi di cui all'art. 9, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da propagazione e alle norme vigenti in materia.


2. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'art. 8, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel Registro volontario regionale di cui all'art. 5.

3. Con il regolamento di cui all'art. 11, è definita la modica quantità con riferimento al comparto vegetale ed animale.

Art. 11.

Regolamento di attuazione e Programma operativo annuale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.



2. Nel regolamento sono individuati:

a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui all'art. 2 sono considerate a rischio di erosione genetica ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2012, n. 171;

b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all'art. 5;

c) le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 ed i criteri in base ai quali la medesima Commissione esprime parere sull'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio volontario regionale;

d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'art. 8, comma 2, e le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;

e) l'articolazione delle iniziative regionali volte a favorire la produzione agraria legata all'agrobiodiversità;

f) le procedure per la gestione della filiera vivaistica finalizzate a rendere disponibile materiale vegetale legato all'agrobiodiversità per impianti specializzati, ad esclusione di quelli che prevedono i trattamenti termici, ai sensi delle norme vigenti;

g) le procedure relative all'identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona attraverso l'esame del DNA ad opera degli istituti riconosciuti;

h) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli Agricoltori custodi, i compiti a essi demandati e le modalità di eventuali agevolazioni;

i) i requisiti richiesti per i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, per l'adesione alla Rete;

l) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'art. 10, comma 2;

m) le modalità di attuazione del programma operativo di cui ai commi 3 e 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è adottato un programma operativo annuale per la realizzazione di attività e iniziative mediante il quale la Regione:

a) promuove e provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale dell'agrobiodiversità animale e vegetale;

b) favorisce le iniziative, di carattere sia pubblico sia privato, volte a conservare la biodiversità di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella Rete di cui all'art. 8.

4. I programmi operativi annuali sono attuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attraverso i propri uffici competenti per materia.

Art. 12.

Tutela degli interessi legittimi

1. La Regione tutela gli interessi legittimi derivanti dall'attuazione della presente legge in tutte le sedi nazionali e internazionali.

Art. 13.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2013.

CROCETTA

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari:
CARTABELLOTTA

(*Omissis*).

13R00617



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 1 0 4 *

€ 2,00

